



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Se l'ultimo stipendio pignorato non viene sbloccato

Autore: Redazione | 24/11/2014



***Equitalia mi ha pignorato il 100% del conto corrente compreso un versamento del datore di lavoro con cui mi ha accreditato, in un'unica soluzione, le ultime mensilità non corrisposte, il TFR e altre indennità: so che la legge ha reso impignorabile l'ultimo emolumento versato in banca dal datore, ma l'istituto di credito non mi consente di prelevarlo. Come devo comportarmi?***

Il decreto cosiddetto "del fare" [1] ha modificato la disciplina in materia di

**riscossione esattoriale [2]**, disponendo che, in materia di pignoramenti sugli stipendi, di salario o di altre indennità dovute in base al rapporto di lavoro o di impegno, comprese quelle per causa di licenziamenti, o a titolo di pensioni che siano state versate sui conti correnti postali o bancari intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato (la banca) non possono ricomprendere l'ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista. Perciò, anche se il resto del suo **conto corrente** è stato bloccato dalla banca a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, l'ultimo **stipendio** può essere liberamente prelevato dal **contribuente**.

Nel Suo caso, però, mi sembra di capire che, con un unico versamento, il datore di lavoro non Le ha accreditato soltanto l'ultima mensilità, ma anche una serie di altre spettanze, tra cui il T.F.R. "*ed altre indennità*". Ebbene, da una interpretazione letterale della nuova norma - che, comunque, essendo di recente approvazione, manca ancora di una giurisprudenza chiarificatrice sulla relativa portata ed estensione - l'unica spettanza che non Le potrebbe essere bloccata è solo l'**ultima mensilità** a titolo di stipendio. Vien conseguenziale la necessità di isolare detto importo dalle altre somme che, in un'unica soluzione, Le sono stati versati dall'azienda ex datrice di lavoro. Ecco perché ritengo utile che venga esibito, all'istituto di credito pignorato, il cedolino paga affinché quest'ultimo individui facilmente l'esatta somma che a Lei compete prelevare.

Posta però - come Le dicevo - la "giovane età" della norma, le banche stanno adottando un comportamento restrittivo, continuando ad applicare le vecchie norme, quindi - in via prudenziale - bloccando l'intero conto in attesa che sia il **giudice dell'esecuzione** a stabilire quanto, di fatto, versare al creditore pignorante. In assenza, allora, di un atteggiamento collaborativo da parte del terzo debitore pignorato (la banca), dovrà essere proprio il giudice dell'esecuzione, all'udienza di assegnazione delle somme pignorate (udienza che Le è stata comunicata con la notifica del pignoramento presso terzi), a disporre la liberazione dell'ultimo emolumento, svincolandolo dal pignoramento. Ecco perché, a tal fine, sarebbe opportuno costituirsi in udienza per il tramite di un avvocato che segnali tale aspetto al magistrato attraverso un atto apposito.

## Note

**[1]** DL 69/2013. **[2]** Art. 72-ter DPR 602/1973. *Autore immagine: 123rf com*